

R.G.DIB ( Desio)187 / 12

R.G.N.R. 5716/ 10

ORIGINALE

sentenza n. 224 /2012

data deposito 28/4 /2012

data irrevocabilità

scheda

campione

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

**Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio**

**sezione penale**

Il Giudice del Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, sezione penale, in composizione monocratica, dott. Alessandro Rossato ha emesso la seguente

**Sentenza**

mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza , con riserva del deposito dei motivi, nel procedimento in epigrafe a carico di:

X **[REDACTED]** S **[REDACTED]** , nata a **[REDACTED]** ( **[REDACTED]** ) , il **[REDACTED]** , res. A **[REDACTED]** **[REDACTED]** , via **[REDACTED]** , **[REDACTED]**

Libera- contumace


Difesa di fiducia dall'avv. **[REDACTED]** e dall'avv. **[REDACTED]** del foro di Monza

**Imputata**

In ordine al reato p. e p. dall'art. 2 legge 1423/56 perché contravveniva al foglio di via obbligatorio applicatole dal Questore di Milano il 17.12.08 che le inibiva di tornare in Giussano per anni tre. In Giussano, il 24.4.2010.

**Motivi della decisione**

L'imputata è stata chiamata a rispondere del reato descritto in rubrica, con citazione diretta a giudizio in data 28.6.2011. nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2012 la difesa ha chiesto di procedere con rito abbreviato.



Acquisiti gli atti si osserva che la commissione del fatto non è in contestazione: il 24 aprile 2010 i Carabinieri di Giussano hanno trovato l'imputata all'interno della zona boschiva di Giussano, via Tofane, mentre stava consumando un rapporto sessuale con un cliente, in una zona ove si pratica il meretricio.

Il Questore di Milano in data 17 dicembre 2008 aveva inibito alla donna di fare ritorno in Giussano per anni tre.

La difesa chiede la disapplicazione dell'ordine del Questore per carenza di motivazione.

L'eccezione è infondata ; il Questore infatti ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha emesso il provvedimento inibitorio : l'imputata era destinataria di una proposta di rimpatrio, indagata per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, false attestazioni sulla propria identità personale, atti osceni in luogo pubblico ; sussistevano quindi tutti i presupposti per ritenere la donna pericolosa per la sicurezza pubblica e renderla destinataria di un provvedimento inibitorio L'imputata va quindi ritenuta colpevole del reato ascritto.

Sotto il profilo sanzionatorio si deve ritenere che non possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche , considerato il precedente a suo carico, risultante dal certificato del casellario e la personalità dell'imputata evidenziata dalle denunce indicate dal Questore.

La pena, considerata l'obiettività del fatto e tenuto conto della diminuzione per il rito va indicata nella misura di mesi 1 e giorni 10 di arresto ( p.b. mesi 2, ridotta per il rito)

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e ss cpp

Dichiara X ██████ S ██████ colpevole del reato ascritto e , applicata la diminuzione per il rito la condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto , oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazioni in giorni 30.

Desio, 29 marzo 2012.

Il giudice

Dott. Alessandro Rossato



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Desio, 28/4/2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO